

# RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO DEI BENI EX ART. 110, D.L. 104/2020 ED EX ART. 6-BIS D.L. 23/2020 - CHIARIMENTI MINISTERIALI

## Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 1° marzo 2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame e utilizzando lo schema della domanda-risposta, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento dei beni ex art. 110, D.L. 104/2020 («regime generale») ed ex art. 6-bis del D.L. 23/2020 («regime settori alberghiero e termale»), anche alla luce delle criticità emerse nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
- ✓ Nella Parte I della circolare vengono forniti chiarimenti per quanto attiene ai profili sostanziali, nella Parte III per quanto concerne gli aspetti procedurali mentre nella Parte II si rinviengono i chiarimenti specificamente riguardanti il settore alberghiero e termale.
- ✓ L'Agenzia precisa, in premessa, che, considerato il fatto che la normativa di cui al citato art. 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si rendono applicabili, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi precedenti documenti di prassi. Rispetto alla bozza di circolare già diffusa dall'Agenzia a novembre 2021, il testo definitivo contiene diverse novità e integrazioni.
- ✓ Degna di rilievo appare la posizione dell'Agenzia Entrate con riferimento alla base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% ai fini dell'affrancamento della riserva di rivalutazione/riallineamento in sospensione di imposta; a tal riguardo l'Agenzia, dichiarando superati i precedenti ministeriali in senso contrario e prendendo atto della recente posizione giurisprudenziale di Cassazione, conferma che la base imponibile è costituita dall'importo della riserva iscritto in bilancio, al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione o il riallineamento.
- ✓ L'Agenzia conferma, tra l'altro, che le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta, in quanto rientranti ex art. 172, co. 5, TUIR tra le «riserve tassabili solo in caso di distribuzione», in caso di fusione per incorporazione non vanno necessariamente ricostituite in capo alla società incorporante qualora dalla contabilizzazione dell'operazione non emerga un avanzo di fusione, fermo restando la facoltà dell'Agenzia di contestare la natura abusiva dell'operazione ex art. 10-bis legge 212/2000.
- ✓ Superando la posizione espressa nella risposta a interpello 539/2021, l'Agenzia chiarisce altresì che in ipotesi di riallineamento fiscale dell'avviamento, laddove vi sia un valore fiscale residuo da ammortizzare al momento del riallineamento, il maggior valore fiscale emergente dal riallineamento effettuato è deducibile a partire dal periodo d'imposta 2021 in base a un proprio autonomo piano di ammortamento e secondo le aliquote previste dalla normativa di riferimento vigente mentre il valore fiscale dell'avviamento pre-esistente seguirà l'originario piano fiscale di ammortamento.

